SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° ottobre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

08A06754

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Martinez Lliteras Maria Isabel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";

Vista l'istanza della sig.ra Martinez Lliteras Maria Isabel, nata a Madrid il 21 novembre 1977, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniera Tècnica Industrial, conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginieria Técnica Industrial» conseguito presso la «Universidad de Jaen» il 2 agosto 2000 e del titolo di «Ingeniera de Organizaciòn Industrial», conseguito presso l'«Universidad de Sevilla» in data 1° marzo 2004;

Considerato che l'istante è iscritta presso il «Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Tèecnicos Industriales de Sevilla» dal 2000;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione B, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Martinez Lliteras Maria Isabel, nata a Madrid il 21 novembre 1977, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» — sez. B, settore industriale — e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta della candidata, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritta e orale) 1) Impianti termoidraulici; (solo orale) 2) ordinamento e deontologia professionale.

Roma, 28 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* LAUDATI

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. 8 settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A06908

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 settembre 2008.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º marzo 2005/2012, 1º marzo 2007/2014, e 1º settembre 2008/2015, relativamente alle semestralità con decorrenza 1º settembre 2008 e scadenza 1º marzo 2009.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 56325/394 del 25 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1º giugno 2005, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1º marzo 2005, attualmente in circolazione per l'importo di euro 13.053.000.000,00;

n. 40456/400 del 24 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2007, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1º marzo 2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 15.196.921.000,00;

n. 84245/405 del 25 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 2008, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1º settembre 2008, attualmente in circolazione per l'importo di euro 2.500.000.000,00,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1º settembre 2008 e scadenza 1º marzo 2009;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1º settembre 2008, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1º marzo 2009, è accertato nella misura del:

2,30% per i CCT 1º marzo 2005/2012 (codice titolo IT0003858856), cedola n. 8;

2,32% per i CCT 1º marzo 2007/2014 (codice titolo IT0004224041), cedola n. 4;

2,32% per i CCT 1º settembre 2008/2015 (codice titolo IT0004404965), cedola n. 1.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2008

Il direttore: CANNATA

08A07004

DECRETO 22 settembre 2008.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ - 24) con decorrenza 30 settembre 2008 e scadenza 30 settembre 2010, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 settembre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 63.695 milioni di euro, e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ - 24»);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ - 24», con decorrenza 30 settembre 2008 e scadenza 30 settembre 2010, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinarsi a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 30 settembre 2010, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un millesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Le richieste presentate a prezzi superiori a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 25 settembre 2008, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 8, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 settembre 2008.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24» (ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 settembre 2008, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 15.

Il 30 settembre 2008 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1) art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2010, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A07016

DECRETO 29 settembre 2008.

Ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette.

IL DIRETTORE
PER LE ACCISE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1º gennaio 1993 eleva al 10 per cento l'aggio ai rivenditori di generi di monopolio;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che stabilisce le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazione, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, che fissa l'ammontare dell'imposta di consumo, dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, nella misura del cento per cento dell'imposta di base, di cui all'art. 6, secondo comma della predetta legge 7 marzo 1985, n. 76;

Visto il decreto direttoriale 15 ottobre 2004 che ha elevato l'aliquota di base della tassazione delle sigarette, prevista dal comma 1), lettera *a)*, dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, al 58,5%;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2008, che fissa nell'allegata tabella A, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Visto l'art. 1, comma 550), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce la rideterminazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati trimestralmente;

Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite sull'intero territorio nazionale, registrate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel terzo trimestre dell'anno 2008, per le sigarette, la classe di prezzo più richiesta è risultata essere quella di euro 180,00 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo si applica l'aliquota di base prevista dal citato art. 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella misura del 58,5 per cento stabilita dal citato decreto direttoriale 15 ottobre 2004;

Considerato che, per le sigarette il cui prezzo è superiore ad euro 180,00 per Kg convenzionale, l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della citata legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso è pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico è pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

Decreta:

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e 2, punto 6, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, la ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette è fissata, con decorrenza 1º ottobre 2008, secondo quanto riportato nella tabella allegato A).

Detta tabella sostituisce quella allegata al decreto direttoriale 27 marzo 2008.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore a decorrere dal 1º ottobre 2008.

Roma, 29 settembre 2008

Il direttore: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 257

ALLEGATO

TABELLA A					
SIGARETTE					
€					
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO	
0,00	14,36	23,93	105,30	143,59	(*)
0,30	14,40	24,00	105,30	144,00	
0,67	14,45	24,08	105,30	144,50	
1,03	14,50	24,17	105,30	145,00	
1,77	14,60	24,33	105,30	146,00	
2,50	14,70	24,50	105,30	147,00	
2,87	14,75	24,58	105,30	147,50	
3,23	14,80	24,67	105,30	148,00	
3,60	14,85	24,75	105,30	148,50	
3,97	14,90	24,83	105,30	149,00	
4,70	15,00	25,00	105,30	150,00	
5,43	15,10	25,17	105,30	151,00	
6,17	15,20	25,33	105,30	152,00	
6,53	15,25	25,42	105,30	152,50	
6,90	15,30	25,50	105,30	153,00	
7,63	15,40	25,67	105,30	154,00	
8,37	15,50	25,83	105,30	155,00	
9,10	15,60	26,00	105,30	156,00	
9,83	15,70	26,17	105,30	157,00	
10,20	15,75	26,25	105,30	157,50	
10,57	15,80	26,33	105,30	158,00	
11,30	15,90	26,50	105,30	159,00	
12,03	16,00	26,67	105,30	160,00	
12,77	16,10	26,83	105,30	161,00	
13,50	16,20	27,00	105,30	162,00	
13,87	16,25	27,08	105,30	162,50	
14,23	16,30	27,17	105,30	163,00	
14,97	16,40	27,33	105,30	164,00	
15,70	16,50	27,50	105,30	165,00	
16,43	16,60	27,67	105,30	166,00	
17,17	16,70	27,83	105,30	167,00	
17,53	16,75	27,92	105,30	167,50	
17,90	16,80	28,00	105,30	168,00	
18,63	16,90	28,17	105,30	169,00	
19,37	17,00	28,33	105,30	170,00	
20,10	17,10	28,50	105,30	171,00	
20,83	17,20	28,67	105,30	172,00	
21,20	17,25	28,75	105,30	172,50	
21,57	17,30	28,83	105,30	173,00	
22,30	17,40	29,00	105,30	174,00	
23,03	17,50	29,17	105,30	175,00	
23,77	17,60	29,33	105,30	176,00	
24,50	17,70	29,50	105,30	177,00	
24,87	17,75	29,58	105,30	177,50	
25,23	17,80	29,67	105,30	178,00	
25,97	17,90	29,83	105,30	179,00	
26,70	18,00	30,00	105,30	180,00	
26,88	18,10	30,17	105,85	181,00	
27,08	18,20	30,33	106,39	182,00	
27,16	18,25	30,42	106,67	182,50	

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
27,26	18,30	30,50	106,94	183,00
27,44	18,40	30,67	107,49	184,00
27,63	18,50	30,83	108,04	185,00
27,82	18,60	31,00	108,58	186,00
28,00	18,70	31,17	109,13	187,00
28,09	18,75	31,25	109,41	187,50
28,19	18,80	31,33	109,68	188,00
28,37	18,90	31,50	110,23	189,00
28,56	19,00	31,67	110,77	190,00
28,75	19,10	31,83	111,32	191,00
28,93	19,20	32,00	111,87	192,00
29,03	19,25	32,08	112,14	192,50
29,11	19,30	32,17	112,42	193,00
29,31	19,40	32,33	112,96	194,00
29,49	19,50	32,50	113,51	195,00
29,67	19,60	32,67	114,06	196,00
29,86	19,70	32,83	114,61	197,00
29,95	19,75	32,92	114,88	197,50
30,05	19,80	33,00	115,15	198,00
30,23	19,90	33,17	115,70	199,00
30,42	20,00	33,33	116,25	200,00
30,60	20,10	33,50	116,80	201,00
30,79	20,20	33,67	117,34	202,00
30,88	20,25	33,75	117,62	202,50
30,98	20,30	33,83	117,89	203,00
31,16	20,40	34,00	118,44	204,00
31,34	20,50	34,17	118,99	205,00
31,54	20,60	34,33	119,53	206,00
31,72	20,70	34,50	120,08	207,00
31,82	20,75	34,58	120,35	207,50
31,90	20,80	34,67	120,63	208,00
32,09	20,90	34,83	121,18	209,00
32,28	21,00	35,00	121,72	210,00
32,46	21,10	35,17	122,27	211,00
32,65	21,20	35,33	122,82	212,00
32,74	21,25	35,42	123,09	212,50
32,84	21,30	35,50	123,36	213,00
33,02	21,40	35,67	123,91	214,00
33,21	21,50	35,83	124,46	215,00
33,39	21,60	36,00	125,01	216,00
33,58	21,70	36,17	125,55	217,00
33,67	21,75	36,25	125,83	217,50
33,77	21,80	36,33	126,10	218,00
33,95	21,90	36,50	126,65	219,00
34,13	22,00	36,67	127,20	220,00
34,33	22,10	36,83	127,74	221,00
34,51	22,20	37,00	128,29	222,00
34,60	22,25	37,08	128,57	222,50
34,69	22,30	37,17	128,84	223,00
34,88	22,40	37,33	129,39	224,00

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
35,07	22,50	37,50	129,93	225,00
35,25	22,60	37,67	130,48	226,00
35,44	22,70	37,83	131,03	227,00
35,53	22,75	37,92	131,30	227,50
35,62	22,80	38,00	131,58	228,00
35,81	22,90	38,17	132,12	229,00
36,00	23,00	38,33	132,67	230,00
36,18	23,10	38,50	133,22	231,00
36,36	23,20	38,67	133,77	232,00
36,56	23,30	38,83	134,31	233,00
36,74	23,40	39,00	134,86	234,00
36,92	23,50	39,17	135,41	235,00
37,11	23,60	39,33	135,96	236,00
37,30	23,70	39,50	136,50	237,00
37,48	23,80	39,67	137,05	238,00
37,67	23,90	39,83	137,60	239,00
37,86	24,00	40,00	138,14	240,00
38,04	24,10	40,17	138,69	241,00
38,23	24,20	40,33	139,24	242,00
38,41	24,30	40,50	139,79	243,00
38,60	24,40	40,67	140,33	244,00
38,79	24,50	40,83	140,88	245,00
38,97	24,60	41,00	141,43	246,00
39,15	24,70	41,17	141,98	247,00
39,35	24,80	41,33	142,52	248,00
39,53	24,90	41,50	143,07	249,00
39,71	25,00	41,67	143,62	250,00
39,90	25,10	41,83	144,17	251,00
40,09	25,20	42,00	144,71	252,00
40,27	25,30	42,17	145,26	253,00
40,46	25,40	42,33	145,81	254,00
40,64	25,50	42,50	146,36	255,00
40,83	25,60	42,67	146,90	256,00
41,02	25,70	42,83	147,45	257,00
41,20	25,80	43,00	148,00	258,00
41,38	25,90	43,17	148,55	259,00
41,58	26,00	43,33	149,09	260,00
41,76	26,10	43,50	149,64	261,00
41,94	26,20	43,67	150,19	262,00
42,13	26,30	43,83	150,74	263,00
42,32	26,40	44,00	151,28	264,00
42,50	26,50	44,17	151,83	265,00
42,69	26,60	44,33	152,38	266,00
42,87	26,70	44,50	152,93	267,00
43,06	26,80	44,67	153,47	268,00
43,25	26,90	44,83	154,02	269,00
43,43	27,00	45,00	154,57	270,00
43,62	27,10	45,17	155,11	271,00
43,81	27,20	45,33	155,66	272,00
43,99	27,30	45,50	156,21	273,00

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
44,17	27,40	45,67	156,76	274,00
44,37	27,50	45,83	157,30	275,00
44,55	27,60	46,00	157,85	276,00
44,73	27,70	46,17	158,40	277,00
44,92	27,80	46,33	158,95	278,00
45,11	27,90	46,50	159,49	279,00
45,29	28,00	46,67	160,04	280,00
45,48	28,10	46,83	160,59	281,00
45,66	28,20	47,00	161,14	282,00
45,85	28,30	47,17	161,68	283,00
46,04	28,40	47,33	162,23	284,00
46,22	28,50	47,50	162,78	285,00
46,40	28,60	47,67	163,33	286,00
46,60	28,70	47,83	163,87	287,00
46,78	28,80	48,00	164,42	288,00
46,96	28,90	48,17	164,97	289,00
47,15	29,00	48,33	165,52	290,00
47,34	29,10	48,50	166,06	291,00
47,52	29,20	48,67	166,61	292,00
47,71	29,30	48,83	167,16	293,00
47,89	29,40	49,00	167,71	294,00
48,08	29,50	49,17	168,25	295,00
48,27	29,60	49,33	168,80	296,00
48,45	29,70	49,50	169,35	297,00
48,63	29,80	49,67	169,90	298,00
48,83	29,90	49,83	170,44	299,00
49,01	30,00	50,00	170,99	300,00
49,19	30,10	50,17	171,54	301,00
49,39	30,20	50,33	172,08	302,00
49,57	30,30	50,50	172,63	303,00
49,75	30,40	50,67	173,18	304,00
49,94	30,50	50,83	173,73	305,00
50,13	30,60	51,00	174,27	306,00
50,31	30,70	51,17	174,82	307,00
50,50	30,80	51,33	175,37	308,00
50,68	30,90	51,50	175,92	309,00
50,87	31,00	51,67	176,46	310,00
51,06	31,10	51,83	177,01	311,00
51,24	31,20	52,00	177,56	312,00
51,42	31,30	52,17	178,11	313,00
51,62	31,40	52,33	178,65	314,00
51,80	31,50	52,50	179,20	315,00
51,98	31,60	52,67	179,75	316,00
52,17	31,70	52,83	180,30	317,00
52,36	31,80	53,00	180,84	318,00
52,54	31,90	53,17	181,39	319,00
52,73	32,00	53,33	181,94	320,00
52,91	32,10	53,50	182,49	321,00
53,10	32,20	53,67	183,03	322,00
53,29	32,30	53,83	183,58	323,00

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
53,47	32,40	54,00	184,13	324,00
53,65	32,50	54,17	184,68	325,00
53,85	32,60	54,33	185,22	326,00
54,03	32,70	54,50	185,77	327,00
54,21	32,80	54,67	186,32	328,00
54,40	32,90	54,83	186,87	329,00
54,59	33,00	55,00	187,41	330,00
54,77	33,10	55,17	187,96	331,00
54,96	33,20	55,33	188,51	332,00
55,15	33,30	55,50	189,05	333,00
55,33	33,40	55,67	189,60	334,00
55,52	33,50	55,83	190,15	335,00
55,70	33,60	56,00	190,70	336,00
55,89	33,70	56,17	191,24	337,00
56,08	33,80	56,33	191,79	338,00
56,26	33,90	56,50	192,34	339,00
56,44	34,00	56,67	192,89	340,00
56,64	34,10	56,83	193,43	341,00
56,82	34,20	57,00	193,98	342,00
57,00	34,30	57,17	194,53	343,00
57,19	34,40	57,33	195,08	344,00
57,38	34,50	57,50	195,62	345,00
57,56	34,60	57,67	196,17	346,00
57,75	34,70	57,83	196,72	347,00
57,93	34,80	58,00	197,27	348,00
58,12	34,90	58,17	197,81	349,00
58,31	35,00	58,33	198,36	350,00
58,49	35,10	58,50	198,91	351,00
58,67	35,20	58,67	199,46	352,00
58,87	35,30	58,83	200,00	353,00
59,05	35,40	59,00	200,55	354,00
59,23	35,50	59,17	201,10	355,00
59,42	35,60	59,33	201,65	356,00
59,61	35,70	59,50	202,19	357,00
59,79	35,80	59,67	202,74	358,00
59,98	35,90	59,83	203,29	359,00
60,17	36,00	60,00	203,83	360,00
60,35	36,10	60,17	204,38	361,00
60,54	36,20	60,33	204,93	362,00
60,72	36,30	60,50	205,48	363,00
60,91	36,40	60,67	206,02	364,00
61,10	36,50	60,83	206,57	365,00
61,28	36,60	61,00	207,12	366,00
61,46	36,70	61,17	207,67	367,00
61,66	36,80	61,33	208,21	368,00
61,84	36,90	61,50	208,76	369,00
62,02	37,00	61,67	209,31	370,00
62,21	37,10	61,83	209,86	371,00
62,40	37,20	62,00	210,40	372,00
62,58	37,30	62,17	210,95	373,00

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
62,77	37,40	62,33	211,50	374,00
62,95	37,50	62,50	212,05	375,00
63,14	37,60	62,67	212,59	376,00
63,33	37,70	62,83	213,14	377,00
63,51	37,80	63,00	213,69	378,00
63,69	37,90	63,17	214,24	379,00
63,89	38,00	63,33	214,78	380,00
64,07	38,10	63,50	215,33	381,00
64,25	38,20	63,67	215,88	382,00
64,44	38,30	63,83	216,43	383,00
64,63	38,40	64,00	216,97	384,00
64,81	38,50	64,17	217,52	385,00
65,00	38,60	64,33	218,07	386,00
65,18	38,70	64,50	218,62	387,00
65,37	38,80	64,67	219,16	388,00
65,56	38,90	64,83	219,71	389,00
65,74	39,00	65,00	220,26	390,00
65,93	39,10	65,17	220,80	391,00
66,12	39,20	65,33	221,35	392,00
66,30	39,30	65,50	221,90	393,00
66,48	39,40	65,67	222,45	394,00
66,68	39,50	65,83	222,99	395,00
66,86	39,60	66,00	223,54	396,00
86,20	50,00	83,33	280,47	500,00
234,92	130,00	216,67	718,41	1.300,00

(*) Per prezzi inferiori a €.143,59 per Kg. convenzionale la quota fornitore è negativa.

08A07071

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 settembre 2008.

Supplemento di quote di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2008.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.D. 9 novembre 2007: «Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2008», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 20 novembre 2007;

Vista l'istanza in data 26 agosto 2008, con cui la ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. ha chiesto di essere autorizzata alla fabbricazione di:

etizolam, kg 100,

da destinare alla vendita all'estero nel corso dell'anno 2008;

Preso atto che la citata ditta è stata regolarmente autorizzata alla fabbricazione e al commercio della suddetta sostanza;

Decreta:

La ditta - Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. via D. Cucchiari, 17 - Milano, è autorizzata a fabbricare e a mettere in vendita, nel corso dell'anno 2008, all'estero, kg 100 di etizolam.

Roma, 18 settembre 2008

Il direttore: PETRICCIONE

08A06920

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 maggio 2008.

Ammissione a finanziamento di un progetto di ricerca e formazione, presentato ai sensi dell'articolo 10 del decreto 8 agosto 2000, n. 593. (Decreto n. 487/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto l'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 10 che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di struttura di ricerca industriale, con connesse attività di formazione di personale di ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Acquisiti ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593, gli esiti della preselezione da parte della Commissione Interministeriale, di cui al comma 2 del citato art. 10, in data 9 settembre 2003 relativamente alla ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2003 tra i quali il progetto rif. N.P. 1845/03, avente come titolo per la Ricerca: «Modelli predittivi della patologia neoplastica nell'era della genomica» e per la Formazione: «Formazione di nuove figure di specialisti di tecnologie avanzate destinati alla ricerca di nuovi farmaci antitumorali» presentato da Pharmacia Italia S.p.A. - Milano, ora Nerviano Medical Sciences S.r.l. - Nerviano (Milano), a seguito

del conferimento da parte di Pharmacia Italia S.p.A. - atto a rogito del 14 maggio 2004 n. 106.805/10.415 del notaio Ciro De Vincenzo di Milano, del proprio ramo di azienda comprendente le attività di ricerca e sviluppo svolte nel sito di Nerviano alla Nerviano Medical Science S.r.l., società che ha successivamente modificato la propria denominazione sociale, atto del notaio Carlo Marchetti di Milano del 22 dicembre 2004 n. 59/38 - in Nerviano Medical Sciences S.r.l.;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato;

Tenuto conto del parere espresso dal Comitato, nelle sedute del 21 novembre 2007 e del 7 febbraio 2008 e 9 aprile 2008 in ordine alla ammissione al finanziamento del progetto stesso per un costo totale massimo ammissibile di € 8.604.677,00 di cui € 7.399.500,00 per attività di ricerca della durata di 36 mesi e di € 1.205.177,00 per attività di formazione della durata di 15 mesi;

Viste le complessive risorse trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, ricomprese nel decreto MUR n. 2298 del 6 novembre 2006, di riparto per l'anno 2006;

Visto il decreto n. 2298 del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del FAR per l'anno 2006, che prevede, tra l'altro, la conferma degli stanziamenti attribuiti nei precedenti piani di riparto a tutte le iniziative previste nei decreti di riparto stessi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto N.P.1845/03 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca e formazione, presentato per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, rif. N.P. 1845/03 - Nerviano Medical Sciences S.r.l. - Nerviano (Milano) (già Pharmacia Italia S.p.A. Milano), avente come titolo per la Ricerca: «Modelli predittivi della patologia neoplastica nell'era della genomica» e per la Formazione: «Formazione di nuove figure di specialisti di tecnologie avanzate destinati alla ricerca di nuovi farmaci antitumorali» è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. La durata di ciascun progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 8.174.443,13 di cui euro 1.781.194,25 nella forma di contributo nella spesa e euro 6.393.248,88 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle apposite disponibilità del FAR così come indicato nelle premesse del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 314

ALLEGATO

D.M. 593/2000 Art. 10 • Protocollo N. 1845/03

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 1845/03 del 28/02/2003 Comitato del 07/02/2008
- Progetto di Ricerca

Titolo: Modelli predittivi della patologia neoplastica nell"era della genomica

Inizio: 13/07/2004

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

NERVIANO MEDICAL SCIENCES S.R.L.
NERVIANO (MI)

- Progetto di Formazione

Titolo: Formazione di nuove figure di specialisti di tecnologie avanzate destinati alla ricerca di nuovi farmaci antitumorali.

Inizio: 01/11/2006

Durata Mesi: 15

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

NERVIANO MEDICAL SCIENCES S.R.L.
NERVIANO (MI)

• Costo Totale ammesso	Euro	8.604.677,00
- di cui Attività di Ricerca Industrial	Euro	7.399.500,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitiv	Euro	0,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	1.205.177,00
al netto di recuperi pari a	Euro	2.076.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 7.399.500,00	€ 0,00	€ 7.399.500,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.205.177,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 7.399.500,00	€ 0,00	€ 7.399.500,00	€ 1.205.177,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata *	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

• **FORMAZIONE**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	35 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	70 %
Extra UE	25 %	70 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	1.781.194,25
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.479.900,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	301.294,25
Credito Agevolato (Totale)	fino a Euro	6.393.248,88
• di cui per Ricerca	fino a Euro	5.549.625,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	843.623,88

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A06923

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 22 settembre 2008.

Ripiano di eccedenza di spesa accertato rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto «Busilvex».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA del 13 giugno 2005 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 2005 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Busilvex»;

Vista la seduta del Comitato prezzi e rimborso del 4 settembre 2008 con la quale si sono stabiliti gli importi;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto BUSILVEX, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte Regioni come riportato nell'allegato elenco (all. 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro il 15 dicembre 2008. L'attestazione dei versamenti devono essere inviati all'AIFA - Ufficio Prezzi e Rimborso - via Sierra Nevada n. 60, Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 settembre 2008

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO 1
Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: PIERRE FABRE PHARMA

Specialità medicinale: BUSILVEX

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Piemonte	€ 113.245	€ 56.623
Lombardia	€ 376.002	€ 188.001
Pr. Aut. Bolzano	€ 4.600	€ 2.300
Veneto	€ 9.199	€ 4.600
Friuli V. Giulia	€ 142.681	€ 71.340
Liguria	€ 45.734	€ 22.867
Emilia Romagna	€ 503.345	€ 251.672
Toscana	€ 194.902	€ 97.451
Marche	€ 47.690	€ 23.845
Lazio	€ 377.689	€ 188.845
Abruzzo	€ 18.741	€ 9.371
Campania	€ 59.976	€ 29.988
Puglia	€ 60.380	€ 30.190
Basilicata	€ 13.799	€ 6.899
Calabria	€ 103.292	€ 51.646
Sicilia	€ 38.602	€ 19.301
Sardegna	€ 23.180	€ 11.590
Italia	€ 2.133.057	

08A06914

DETERMINAZIONE 22 settembre 2008.

Ripiano di eccedenza di spesa accertato rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto «Puregon».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA del 9 marzo 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 2005 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Puregon»;

Vista la seduta del Comitato prezzi e rimborso del 4 settembre 2008 con la quale si sono stabiliti gli importi;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto PUREGON, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte Regioni come riportato nell'allegato elenco (all. 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole Regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro il 15 dicembre 2008. L'attestazione dei versamenti devono essere inviati all'AIFA Ufficio Prezzi e Rimborso - via Sierra Nevada n. 60, Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 settembre 2008

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO 1
Ripartizione regionale del ripiano
dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: ORGANON Italia Spa

Specialità medicinale: PUREGON

	Ammontare sfondamento	Ammontare rata
Piemonte	€ 39.774	€ 19.887
Lombardia	€ 135.943	€ 67.972
Pr. Aut. Bolzano	€ 9.105	€ 4.552
Pr. Aut. Trento	€ 3.221	€ 1.611
Veneto	€ 44.960	€ 22.480
Friuli V. Giulia	€ 8.788	€ 4.394
Liguria	€ 11.976	€ 5.988
Emilia Romagna	€ 43.215	€ 21.607
Toscana	€ 62.144	€ 31.072
Umbria	€ 6.122	€ 3.061
Marche	€ 1.083	€ 541
Lazio	€ 48.521	€ 24.261
Abruzzo	€ 12.671	€ 6.335
Molise	€ 4.759	€ 2.379
Campania	€ 116.832	€ 58.416
Puglia	€ 90.425	€ 45.212
Basilicata	€ 6.827	€ 3.413
Calabria	€ 15.290	€ 7.645
Sicilia	€ 95.024	€ 47.512
Sardegna	€ 13.464	€ 6.732
Italia	€ 770.143	

08A06915

DETERMINAZIONE 22 settembre 2008.

Esclusione dal monitoraggio delle specialità medicinali «Emend (Aprepitant)», «Foscan (Temoporfin)», «Eloxatin (Oxaliplatino)», «Gliadel (Carmustin)», «Kepivance (Palifermin)», «Faslodex (Fulvestrant)». (Determinazione n. 218/2008).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di nomina del prof. Guido Rasi in qualità di Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Considerata l'opportunità di escludere dal monitoraggio le specialità medicinali cui non si ravvedono possibili usi off label;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8-9 luglio 2008 e del 9-10 settembre 2008, su proposta del Tavolo di consultazione sulla terapia oncologica;

Determina:

Art. 1.

Esclusione dal monitoraggio

Le specialità medicinali:

EMEND (Aprepitant) - determina AIFA n. 38/2005;

FOSCAN (Temoporfin) - determina AIFA n. 64/2005;

ELOXATIN (Oxaliplatino) - determina AIFA n. 89/2005 - determina AIFA n. 282/2006;

GLIADEL (Carmustin) - determina AIFA n. 141/2005;

KEPIVANCE (Palifermin) - determina AIFA n. 95/2006;

ODEX (Fulvestrant) - determina AIFA n. 37/2005;

sono escluse dal monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva disposto dalle determine AIFA sopra riportate e dall'obbligo di compilazione della scheda per la dispensazione in regime SSN, fermo restando tutte le altre eventuali condizioni previste in determina.

Per i pazienti già in trattamento, alla data di effetto della presente determina, il monitoraggio con scheda telematica dovrà essere effettuato fino a completamento della terapia.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio.

Roma, 22 settembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A06916

DETERMINAZIONE 22 settembre 2008.

Modifica delle schede di monitoraggio delle specialità medicinali «Zevalin (Ibritumomab Tiuxetano)», «Erbitux (Cetuximab)», «Faslodex (Fulvestrant)», «Avastin (Bevacizumab)», «Tarceva (Erlotinib)», «Herceptin (Trastuzumab)», «Nexavar (Sorafenib)», «Sutent (Sunitinib)», «Sprycel (Dasatinib)». (Determinazione n. 219/2008).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di nomina del prof. Guido Rasi in qualità di Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del Bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Considerata l'opportunità di semplificare le schede di arruolamento e follow up delle specialità medicinali sottoposte al monitoraggio dell'appropriatezza prescritta;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8-9 luglio 2008, su proposta del Tavolo di consultazione sulla terapia oncologica;

Determina:

Art. 1.

Modifica schede di monitoraggio

Fermo restando tutte le altre eventuali condizioni della determina, le schede di arruolamento e follow up informatizzate delle specialità medicinali:

ZEVALIN (Ibritumomab Tiuxetano) - determina AIFA n. 35/2005;

ERBITUX (Cetuximab) - determina AIFA n. 36/2005;

FASLODEX (Fulvestrant) - determina AIFA n. 37/2005;

AVASTIN (Bevacizumab) - determina AIFA n. 63/2005;

TARCEVA (Erlotinib) - determina AIFA n. 99/2006;

HERCEPTIN (Trastuzumab) - determina AIFA n. 100/2006;

NEXAVAR (Sorafenib) - determina AIFA n. 106/2006;

SUTENT (Sunitinib) - determina AIFA n. 107/2006 - determina AIFA n. 157/2007;

SPRYCEL (Dasatinib) - determina AIFA n. 51/2007,

sono state aggiornate, rispetto a quanto pubblicato nelle relative precedenti determine e rimangono disponibili all'interno del sito http://antineoplastici.agenziafarmaco.it/

La compilazione di tali schede informatizzate è ritenuta necessaria ai fini della dispensazione dei medicinali in regime di rimborso SSN.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio.

Roma, 22 settembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A06917

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione Istituto S. Girolamo Emiliani - Corbetta, in Corbetta

Con decreto del Ministero dell'interno in data 4 settembre 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Fondazione Istituto S. Girolamo Emiliani - Corbetta, con sede in Corbetta (Milano).

08A06910

Riconoscimento della personalità giuridica alla Casa di Procura della Congregazione Francescane Clarisse, in Roma

Con decreto del Ministero dell'interno in data 4 settembre 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla «Casa di Procura della Congregazione Francescane Clarisse», con sede in Roma.

08A06911

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale Gran premio di Merano, Maratona d'Italia e Fiaba per una vita solidale - Manifestazione 2008 - Estrazione 4 settembre 2008.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale Gran premio di Merano, della Maratona d'Italia e Fiaba per una vita solidale avvenuta in Roma il 4 settembre 2008.

Premi di prima categoria:

1) Biglietto serie D n. 26774 di € 500.000,00 abbinato al Gran Premio di Merano;

2) Biglietto serie A n. 04174 di € 100.000,00 abbinato alla Maratona d'Italia;

3) Biglietto serie B n. 02877 di € 50.000,00 abbinato a Fiaba per una vita solidale.

Premi di seconda categoria - n. 10 premi di € 10.000,00 cadauno:

Biglietto serie A n. 32912;

Biglietto serie C n. 40989;

Biglietto serie C n. 18370;

Biglietto serie B n. 29606;

Biglietto serie C n. 10645;

Biglietto serie B n. 70480;

Biglietto serie B n. 48832;

Biglietto serie A n. 20982;

Biglietto serie A n. 36221;

Biglietto serie B n. 71011.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie D 26774: € 1.000,00;

2) Biglietto serie A 04174: € 800,00;

3) Biglietto serie B 02877: € 500,00.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di seconda categoria:

ai venditori dei 10 biglietti vincenti i premi di seconda categoria € 400,00 ciascuno.

«I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Consorzio Lotterie Nazionali, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti, integri ed in originale, devono essere presentati presso l'Ufficio Premi del Consorzio Lotterie Nazionali - via Campo Boario 56/D - 00153 Roma o, in alternativa, fatti pervenire, a rischio del possessore, al suindicato Ufficio Premi, anche a mezzo raccomandata a/r, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richiesto (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

I premi devono essere presentati o fatti pervenire entro il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Bollettino Ufficiale dell'estrazione.».

08A06907

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lasticom».

Estratto provvedimento UPC/R/38/2008 del 17 settembre 2008

Specialità medicinale: LASTICOM.

Confezioni: 027673045/M - «0,5 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone da 6 ml.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma GMBH & CO. KG.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0255/001/R/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07005

Comunicato per le nuove indicazioni terapeutiche

Si comunica che la Commissione tecnico scientifica nella seduta dell'11 settembre 2008 ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità per le nuove indicazioni terapeutiche di seguito indicate, alle medesime condizioni di prezzo, classificazione e regime di fornitura attualmente in vigore, dei medicinali con procedura centralizzata:

VIREAD.

Nuova indicazione terapeutica: infezione da epatite B: VIREAD è indicato per il trattamento dell'epatite cronica B in adulti con malattia epatica compensata, con evidenziata di replicazione virale attiva, livelli sierici di alanina aminotransferasi (ALT) persistentemente elevati ed evidenza istologica di infiammazione attiva e/o fibrosi. Queste indicazioni si basano sui risultati istologici, virologici, biochimici e sierologici ottenuti principalmente in adulti non protrattati con nucleosidi con epatite cronica B HBeAg positiva e HBeAg negativa con funzionalità epatica compensata.

MIMPARA.

Nuova indicazione terapeutica: iperparatiroidismo primario, nei quali la paratiroidectomia sarebbe indicata sulla base dei valori sierici di calcio (in accordo con le relative linee guida di trattamento), ma nei quali l'intervento chirurgico non è clinicamente appropriato o è controindicato.

08A06909

Avviso di rettifica del comunicato concernente l'estratto del provvedimento UPC/II/404 del 23 luglio 2008 riferito al medicinale Sinvacor.

Nell'estratto del provvedimento UPC/II/404 del 23 luglio 2008 riferito al medicinale Sinvacor, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 184 del 7 agosto 2008, alla pag. 236 dell'allegato.

ove è scritto:

n. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0687/02-04/R/002, UK/H/0687/002-004/II/011; UK/H/0687/02-04/II/016, UK/H/0687/002-004/II/020;

leggasi:

n. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0687/02-04/R/001, UK/H/0687/002-004/II/011; UK/H/0687/02-04/II/016, UK/H/0687/002-004/II/020.

08A06913

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 3745 del 19 agosto 2008 alla società Eau de Santè S.r.l., avente sede legale e stabilimento di produzione in località Gaviserri - S.S. 310 - Km 12 - 52017 Papiano - Stia (Arezzo), è stata concessa l'autorizzazione al trasferimento alla società Eau de Santè S.r.l. delle autorizzazioni di cui al decreto dirigenziale n. 6182 del 22 novembre 2005, inerente il confezionamento e vendita dell'acqua minerale naturale «Maxim's».

08A06912

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-230) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.